



## GIUNTA REGIONALE

DPH Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo

### *Relazione illustrativa*

### **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “Disciplina del sistema culturale regionale”**

#### **Premesse**

Il presente progetto di legge regionale è stato elaborato dal Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo con la collaborazione attiva del Servizio Beni e Attività Culturali, venendo incontro a precise esigenze di armonizzazione e di semplificazione della normativa riguardante il settore culturale regionale, i cui ritocchi nel corso del tempo si sono stratificati sulla normativa originaria determinando, spesso, confusione negli Uffici chiamati ad applicare la norma oltre che nella platea dei destinatari della stessa.

Si è ritenuto che riunire in un unico documento la pletora di norme di settore, attuando, al contempo, un’opera di ripulitura di norme estremamente risalenti nel tempo, potesse essere un valido strumento per i destinatari pubblici e privati della norma.

Il filo conduttore è stata la “semplificazione”. La normativa calata nelle situazioni reali, e non nelle fattispecie astratte, si dimostra spesso insufficiente o inadeguata a regolamentare condotte, oltre che costituire aggravii burocratici aventi costi non indifferenti sull’Ente e sugli utenti. Con questo testo di legge si è fatta la scelta di inquadrare nella giusta cornice normativa le definizioni e i principi che presiedono ai vari ambiti della cultura, lasciando a norme secondarie la disciplina di dettaglio.

Il progetto di legge è strutturato in quattro titoli:

- TITOLO I (Disposizioni generali)
- TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, promozione della lettura, attività culturali e di spettacolo)
- TITOLO III (Incentivi, contributi e autorizzazioni)
- TITOLO IV (Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)

Il **TITOLO I (Disposizioni generali)** costituisce l’architettura su cui poggia il progetto di legge poiché disciplina le finalità, i soggetti e la programmazione inerenti il mondo della cultura regionale.

**Gli artt. 1 e 2** del pdlr sono dedicati, rispettivamente, all’enunciazione dei principi e delle finalità che regolano la materia., con il preciso intento di coinvolgere, in un’ottica di sistema, tutti gli interlocutori culturali, sia pubblici che privati. Vengono anticipate nuove forme di partecipazione e di intervento – piani strategici e accordi di valorizzazione – fino alla definizione dell’Osservatorio regionale, che costituisce un elemento di controllo operativo e qualitativo delle istituzioni culturali che insistono sul territorio regionale.

**L’art. 3** detta le definizioni, oltre quelle già contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**L’art. 4** del pdlr, definisce le funzioni della Regione Abruzzo.

**L’art. 5** del pdlr individua le funzioni dei Comuni.

**L'art. 6** del pdlr ribadisce in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione nella materia dei beni culturali, nel rispetto del principio del rispetto delle autonomie territoriali e delle competenze statali, soggetti con i quali la Regione opera in sinergia.

**L'art. 7** del pdlr promuove l'istituzione e il funzionamento di un "sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali" articolata in reti e sistemi territoriali aperto alla partecipazione pubblica e privata in cui la Regione riveste un ruolo propulsivo e di coordinamento.

**L'art. 8** del pdlr è dedicato al *Programma triennale dei beni e delle attività culturali*, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Regionale.

**L'art. 9** del pdlr introduce i *Piani integrati di valorizzazione e gestione* al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo stimolo alla progettualità locale in forma integrata.

**L'art. 10** del pdlr individua gli *Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale* quali strumenti per attuare la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale in forma integrata conformemente alle previsioni del D. Lgs. 42/2004.

**L'art. 11** del pdlr prevede *Ulteriori strumenti di intervento* quali modalità di azione che la Regione può utilizzare ai fini dell'attuazione dei principi che animano il presente disegno di legge.

**L'art. 12** del pdlr disciplina, recependo la Convenzione di Faro, la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione culturale. La Giunta è autorizzata a istituire tavoli della cultura come sedi di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale

**L'art. 13** del pdlr promuove la *Cooperazione istituzionale e forme di consultazione* con soggetti pubblici e privati, tra i quali le Fondazioni bancarie e la Conferenza episcopale abruzzese e altre confessioni religiose al fine di individuare progetti e interventi di interesse comuni ottimizzando l'uso delle risorse.

**L'art. 14** del pdlr prevede che la Regione Abruzzo organizzi e gestisca il *Sistema Informativo Regionale della Cultura* al fine di fornire una conoscenza complessiva e aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi culturali resi all'utenza, il cui funzionamento è rimesso a delibera di Giunta.

**L'art. 15** del pdlr istituisce l'Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo con carattere tecnico-scientifico, nonché con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta Regionale. I componenti sono definiti dal medesimo art. 14, la nomina è rimessa a delibera di Giunta.

**L'art. 16** del pdlr introduce, per la prima volta, un *Sistema di Standard di qualità e procedure di accreditamento* al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale inteso in senso lato. Il rispetto degli standard di qualità è condizione per poter accedere ad eventuali contributi.

**L'art. 17** del pdlr prevede specifici *Progetti regionali* con i quali la Regione svolge direttamente determinate attività nel campo della ricerca e/o dell'innovazione culturale, ovvero interessanti ampie platee di soggetti o territori coinvolti. Anche in questo caso i progetti presentati sono rimessi ad approvazione di Giunta.

**L'art. 18** del pdlr disciplina i Progetti locali quali espressione di programmazione territoriale così come circoscritta dal Piano di programmazione triennale di cui all'art. 7.

**L'art. 19** del pdlr introduce il Titolo II nel quale si disciplina il patrimonio culturale. In particolare, questo articolo è dedicato alla *Valorizzazione del patrimonio culturale* con l'indicazione di una serie di principi e attività riconducibili alle funzioni istituzionali della Regione Abruzzo in materia di cultura.

**L'art. 20** del pdlr definisce gli intenti relativamente ai *Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico*, sempre in un'ottica di collaborazione con il Ministero della Cultura e altri enti e istituzioni.

**L'art. 21** del pdlr definisce i *Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale*, elevando a rango di legge regionale i contenuti della nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO).

**L'art. 22** del pdlr, continua nelle definizioni dei *Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale*, specificando l'attuazione del deposito legale ai sensi di legge e demandando ad atto di Giunta l'adozione di una disciplina avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio, seppure nel rispetto dei vincoli di bilancio.

**L'art. 23** del pdlr è dedicato alle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo la possibilità che possano essere promossi tramite un'apposita rete regionale.

**L'art. 24** del pdlr introduce il Capo III dedicato al "Sistema museale" ed è dedicato espressamente ai *Musei*, per i quali detta definizioni e attività.

**L'art. 25** del pdlr esplicita le funzioni della Regione Abruzzo in materia di musei. In particolare, la Regione Abruzzo aderisce al Sistema Museale Nazionale in base all'art. 5 del D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 avvalendosi, per l'accreditamento e come sistema informativo, della piattaforma nazionale, messa a disposizione dalla Direzione Generale Musei. Viene rimessa a delibera di Giunta la costituzione dell'Organismo regionale di accreditamento così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 113/2018.

**L'art. 26** del pdlr apre il Capo IV contenente specifiche tipologie museali, in particolare definisce le *Aree e parchi archeologici*.

**L'art. 27** del pdlr fornisce definizioni e intenti relativamente agli Ecomusei e alla Case Museo.

**L'art. 28** del pdlr promuove l'integrazione della cultura nelle proprie politiche di sviluppo in aderenza alla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).

**L'art. 29** del pdlr è dedicato agli *Itinerari e cammini culturali* che costituiscono una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati. Con delibera di Giunta viene istituito l'elenco degli itinerari e dei cammini culturali, stabilendo, al contempo, i requisiti per la presentazione delle istanze.

**L'art. 30** del pdlr assegna alla Regione Abruzzo il compito di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati.

**L'art. 31** del pdlr, analogamente al precedente articolo, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione.

**L'art. 32** del pdlr istituisce l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale; la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di iscrizione.

**Gli articoli 33 e 34** individuano le funzioni generali dell'ente in merito alle biblioteche, alle reti e ai sistemi bibliotecari, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994.

**Gli articoli 35 e 36** istituiscono il *sistema bibliotecario della Regione Abruzzo*, costituito dalle biblioteche direttamente gestite dall'ente e da tutte quelle, pubbliche e private, che vorranno attivare forme di collaborazione stabili e coordinate.

**L'art.37** del pdlr individua i compiti e le funzioni delle strutture bibliotecarie gestite dalla Regione Abruzzo.

**L'art. 38** promuove e incentiva forme di volontariato culturale, anche in accordo con imprese e associazioni culturali iscritti in un apposito registro.

**L'art. 39** stabilisce che, in accordo alle disposizioni Disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, istituti e luoghi della cultura devono essere gestiti preferibilmente in maniera integrata.

**L'art. 40**, in armonia con la legge n. 15 del 13 febbraio 2020, prevede il sostegno dell'ente alle iniziative di promozione del libro e della lettura e impegna l'ente alla redazione di un "patto per la lettura" di valore regionale.

**Gli articoli 41 e 42** evidenziano le forme di intervento dell'ente a favore dell'editoria locale e delle librerie indipendenti allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e linguistico abruzzese e stimolare la competitività delle imprese.

**Gli articoli 43 e 44** in applicazione alle norme nazionali sul deposito legale, vengono istituiti l'Archivio della produzione editoriale regionale composto dalle raccolte di deposito legale attive presso gli istituti indicati nel Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 e l'Archivio storico regionale.

**L'art. 45** del pdlr promuove, al fine di assicurare un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato, la creazione di una rete documentaria regionale costituita da soggetti pubblici e privati.

**Gli articoli 46 e 47**, nell'ambito del Capo XI relativo alle attività culturali e di spettacolo, definiscono le linee generali e gli ambiti di intervento volti a diffondere, nelle maniera più ampia possibile, le espressioni della cultura, dell'arte, della conoscenza e della ricerca;

**Gli articoli 48 e 49** promuovono lo spettacolo dal vivo e le sue numerose articolazioni, individuando i settori nei quali l'ente regionale intende agire.

**L'art. 50** promuove gli interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio.

**L'art. 51** del pdlr intende promuovere ed incentivare il campo specifico della creatività contemporanea, in particolare gli aspetti legati all'arte contemporanea, alla moda, alla fotografia e al design anche al fine di stimolare nuove forme di contaminazione dei linguaggio espressivi.

**L'art. 52** intende definire gli ambiti generali della promozione culturale, intesa nel senso più ampio e onnicomprensivo, tenendo in considerazione tutti gli aspetti che investono la società civile e la cittadinanza attiva.

**L'art. 53** del pldr intende valorizzare e dare sostegno a tutte le attività inerenti il patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo attraverso una serie di interventi volti alla conoscenza e promozione delle lingue, del patrimonio artistico, alla vita e ai costumi e all'ambiente naturale e antropizzato.

**L'art. 54** del pldr apre il Capo dedicato alla Film Commission Abruzzo, strumento regionale con il quale la Regione Abruzzo riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.

**L'art. 55** del pldr definisce gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire riguardo lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

**Gli articoli 56 e 57** del pldr definiscono le funzioni della Regione e dei Comuni in materia di Film Commission.

**L'art. 58** del pldr individua le tipologie di interventi in merito all'art. 53 dedicato alla Film Commission, mettendo in evidenza sia gli interventi diretti dell'ente che quelli concessi mediante altre forme; inoltre l'articolo indica le opere prioritarie da sostenere mediante l'art. 52, comma 2, lettera a).

**L'art. 59** introduce il Titolo III del pldr, relativo agli incentivi, contributi e autorizzazioni. L'articolo stabilisce che la Giunta, in sede di approvazione del documento di economia e finanza, preveda delle specifiche in materia di beni e attività culturali nella prospettiva triennale.

**L'art. 60** stabilisce che, in conformità al documento programmatico di economia e finanza regionale e del programma triennale elaborato dall'Osservatorio di cui all'articolo 14, la Giunta Regionale approvi un apposito provvedimento, entro il mese di giugno di ogni anno, avente ad oggetto il piano annuale degli interventi a favore del sistema culturale regionale.

**Gli articoli 61, 62 e 63** delineano le procedure di erogazione delle misure di sostegno, i criteri di attuazione degli interventi di investimento e le modalità per l'attuazione degli interventi di investimento.

**Gli articoli 64 e 65** del pldr riconoscono il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e in questo contesto promuove l'insieme delle professionalità culturali legate a vario titolo alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale.

**L'art. 66** del pldr individua, nel Programma triennale di cui all'articolo 7, le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dell'Abruzzo e assegna alla Giunta la costituzione di una commissione tecnico scientifica per la valutazione delle proposte celebrative.

**L'art. 67** individua, presso il dipartimento competente, una struttura avente la competenza di coordinare il sistema bibliotecario regionale, i musei territoriali e i rapporti con l'Abruzzo Film Commission.

**L'art. 69** detta disposizioni di carattere organizzativo.

**L'art. 69** contiene il dettaglio delle abrogazioni.

**L'art. 70** riguarda la norma finanziaria. Innanzitutto si segnala che la legge in oggetto può essere considerata come una legge di riordino (innovativa e meglio strutturata) in materia di cultura, rappresentando quindi una continuità tra la vecchia e la nuova normativa e, che, pertanto, le attività in essa previste, sono contenute nelle vigenti leggi regionali di settore.

Si osserva che la quantificazione della spesa è rappresentata, come limite massimo (tetto di spesa), dalle risorse iscritte annualmente alla Missione 05 (Cultura) Programmi 01, 02 e 03, Titoli 1 e 2 del bilancio regionale.

La copertura finanziaria delle attività e degli interventi previsti nel testo legislativo (dal quale non conseguono direttamente oneri a carico del bilancio regionale) è assicurata, quindi, nei limiti delle disponibilità annualmente previste nelle leggi di bilancio utilizzabili per l'espletamento delle medesime attività e che, comunque, la verifica della necessaria copertura finanziaria è prodromica alla adozione di tutti gli atti preordinati all'attuazione dei programmi previsti nella presente legge.

Trattandosi, infatti, di un "Testo unico", la legge in esame contiene tutti i possibili interventi che saranno di volta in volta calibrati in relazione alle risorse disponibili in ciascun esercizio finanziario; le predette risorse potranno essere incrementate in relazione ad eventuali nuovi programmi da realizzare.

**L'art. 71** costituisce l'entrata in vigore.

Il Direttore Regionale  
**Dott. Germano De Sanctis**  
(Firmato digitalmente)  
Certificatore ARUBA

Firma digitale n. 6130940002326004  
(valida fino al 18.07.2022)

Il Componente la Giunta  
**Sig. Daniele D'Amario**  
(Firmato digitalmente)  
Certificatore ARUBA

Firma digitale n. WSREF-85620087437472  
(valida fino al 28/10/2023)